# Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

## Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società Camedi S.r.l., costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa al 31 dicembre 2020.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, così come convertito nella L. n. 77 del 17 luglio 2020.

### Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

# Richiamo di informativa - Applicazione dell'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, così come convertito con la L. n. 77 del 17 luglio 2020, e incertezze significative relative alla continuità aziendale

Richiamo l'attenzione sul paragrafo iniziale della nota integrativa che al punto 10 recita:

- "Relativamente alla situazione determinata dall' Emergenza Sanitaria per la pandemia da Covid-19 / Coronavirus si sono create le seguenti situazioni :
- \* L' attivita' di ADI ( Assistenza Domiciliare Integrata ) e UCP- Dom ( Unita' di Cure Palliative Domiciliari ) in accreditamento e a carico del Sistema Sanitario Regionale essendo attivita' essenziale ha avuto nel corso del 2020 un incremento in termini sia quantitativi che qualitativi il cui impatto economico e' al momento ancora solo parzialmente ipotizzabile in quanto Regione Lombardia non ha ancora riconosciuto completamente la relativa quantificazione economica; si confida che tali riconoscimenti potranno essere definitivamente noti nel corso del 4° Trimestre 2021
- \* L' attivita' della Parafarmacia e in particolare del relativo e-commerce www.camedishop.it ha avuto un incremento significativo nei 2 mesi di lock-down ma cio', pur nei benefici economici ottenuti, ha causato il rinvio del rilascio formale e ufficiale della nuova piattaforma completa prevista inizialmente a Marzo, rilascio poi avvenuto nel corso del 3° Trimestre 2021.
- \* La guasi totale chiusura dei 4 Centri Medici per guasi 2 mesi
- \* Il ricorso parziale alla Cassa Integrazione per alcuni Dipendenti impegnati nei Centri Medici e nei Servizi Generali ed il ricorso, per quanto possibile, alla modalita' di lavoro " a distanza" ( cosiddetto "smart working") per molti Collaboratori.
- \* La Societa' ha utilizzato gli strumenti di supporto alla liquidita' emanati dal Governo in particolare per ottenere affidamenti a Medio Termine che hanno permesso una tranquilla gestione dei flussi di cassa nel periodo.
- \* L' apertura delle nuove attivita' nei Centri Medici di Crema e Albiate previste nel primo trimestre 2020 sono state necessariamente fermate e spostate al 3° Trimestre 2020.
- \* Le attivita' sono successivamente riprese pur nell' incrementata complessita' di gestione delle stesse e al relativo impatto a livello economico per i costi aggiuntivi necessari alla tutela della salute e della sicurezza dei Pazienti e degli Operatori ed e' ipotizzabile che il 2021 si chiudera' con un livello di fatturato almeno pari a quello del 2020, e non sarà compromessa la continuità aziendale nei prossimi 12 mesi".

# Altri aspetti - Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

Come indicato nel precedente paragrafo "Richiami di informativa", l'amministratore unico nel valutare i presupposti

di applicabilità della deroga ex art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, così come convertito con la L. n. 77 del 17 luglio 2020, ha comunque fornito informazioni aggiornate circa la propria valutazione sull'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, in ottemperanza anche alle previsioni del Documento interpretativo n. 8 dell'OIC.

Alla luce di tale circostanza, nell'applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 "Continuità aziendale" sul bilancio al 31 dicembre 2020, abbiamo esclusivamente analizzato e valutato l'informativa fornita dall'amministratore unico con riferimento al presupposto della continuità aziendale.

# Responsabilità degli Amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

### Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di
  definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del
  controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi

- o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Milano, 13 Giugno 2021

Il Revisore

Michele Matteo Romano